

LEGGE PROVINCIALE**22 ottobre 1987, n. 27 1)****Provvidenze straordinarie per imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, alberghiere e pubblici esercizi situate in zone colpite da gravi calamità pubbliche 2)**

1987

1. (Delimitazione delle zone)

(1) Le provvidenze contenute nella presente legge possono essere concesse ad imprese industriali, commerciali, di servizi, artigianali ed ai pubblici esercizi, nonché agli enti, alle associazioni, a singoli privati e liberi professionisti situati nelle zone colpite da gravi calamità pubbliche e delimitate con deliberazione della Giunta provinciale. 3)

(2) La deliberazione delle zone colpite è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. (Sovvenzione una tantum)

(1) A favore delle imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, delle aziende alberghiere e dei pubblici esercizi, delle associazioni sportive, dei liberi professionisti e delle organizzazioni turistiche situate nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1 può essere concessa una sovvenzione straordinaria fino al 50% sull'ammontare dei danni subiti, riferiti alle strutture murarie, agli arredamenti, alle attrezzature ed impianti tecnici, al costo delle merci e dei prodotti, nonché delle scorte di materiali, combustibili e merci di inventario, distrutti o danneggiati. Il limite della sovvenzione è aumentato fino al 60% in favore di aziende che occupino non più di due dipendenti. Detto limite è aumentato ulteriormente fino al 90% in favore di imprese con aziende distrutte per oltre il 70% od il cui numero degli addetti incida in misura significativa sul livello occupazionale locale. Ai fini della determinazione del danno è computato anche il lavoro prestato dagli addetti all'azienda per la riattivazione della stessa. 4)

(2) Le provvidenze di cui al comma precedente possono essere concesse anche a proprietari di aziende, di locali, impianti, arredamenti e attrezzature locali o comunque concessi in uso ad imprese danneggiate, per la rispettiva quota di danni.

(3) In mancanza di agevolazioni previste da altre leggi provinciali, le provvidenze di cui al primo comma possono essere concesse anche ai titolari di impianti di produzione di energia elettrica per il consumo in proprio.

(4) La sovvenzione di cui al primo comma è concessa con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, tenuto conto anche delle perizie dei danni redatte da funzionari dell'Ufficio Estimo provinciale o degli uffici provinciali competenti per settore. A richiesta dei funzionari incaricati dell'istruttoria per l'accertamento del danno, devono essere esibiti gli inventari ed i registri di carico e scarico relativi al periodo immediatamente precedente all'evento calamitoso, ed ogni altro documento atto a dimostrare la preesistenza del bene distrutto o danneggiato. La sovvenzione è liquidata dai direttori dei competenti uffici provinciali in base alla documentazione prodotta e agli accertamenti eseguiti.

(5) Sono ammessi a beneficiare delle provvidenze previste dal presente articolo coloro che abbiano interesse alla ricostruzione della propria azienda o dei propri impianti. Le opere di ricostruzione devono essere ultimate entro 18 mesi dalla data di concessione delle provvidenze. Qualora alla scadenza del predetto termine, gli uffici provinciali competenti accertassero la mancata o parziale esecuzione delle opere, le provvidenze erogate sono corrispondentemente revocate o ridotte con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, ed i relativi importi sono recuperati ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

(6) Le domande per la concessione della sovvenzione da presentarsi a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di delimitazione di cui all'articolo 1, secondo comma, corredate delle indicazioni dettagliate del danno subito e della documentazione prescritta nei commi precedenti, vanno inoltrate alla ripartizione VII dell'Amministrazione provinciale, che provvede per la loro istruttoria tramite i competenti uffici provinciali. È data facoltà agli interessati di completare la documentazione anche oltre il termine indicato. Alla domanda è da allegare una dichiarazione contenente la completa esposizione della situazione assicurativa.

(7) Le provvidenze sono corrisposte agli aventi diritto in quanto i relativi beni, danneggiati o distrutti, siano situati nelle zone colpite e comunque facciano parte di imprese aventi sede, filiale, stabilimento, cantiere o altra dipendenza nelle zone stesse.

(8) In caso di danni coperti da garanzia assicurativa o di indennizzi ottenuti ad altro titolo l'impresa beneficiaria dovrà restituire la sovvenzione per la parte non più rapportata al danno rimasto effettivamente a carico.

2/bis. (Sovvenzioni straordinarie)

(1) In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, a favore delle imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi e delle aziende alberghiere colpite da evento calamitoso può essere concessa una sovvenzione straordinaria fino al 50% dell'ammontare dei danni subiti, se non situate in zone colpite da gravi calamità pubbliche appositamente delimitate. 5)

3. (Contributi in conto interessi)

(1) Alle imprese di cui all'articolo 1 che in seguito ad eventi calamitosi pubblici abbiano subito danni per mancata o ridotta attività può essere concesso un contributo costante in conto interessi per un periodo non superiore a due anni commisurato al debito residuo per capitale di mutui di investimento in essere alla data dell'evento calamitoso. Detto contributo è concesso alle imprese che nei dodici mesi successivi all'evento calamitoso abbiano subito una contrazione del fatturato di almeno il 40% rispetto al fatturato conseguito nei dodici mesi precedenti l'evento, calcolata a valori costanti. Per le imprese alberghiere e di commercio al dettaglio la contrazione del fatturato va riferita alla media del fatturato annuo conseguito nei 24 mesi precedenti l'evento. Per le imprese al primo anno di attività - per quelle alberghiere e di commercio al dettaglio anche al loro secondo anno di attività - o, in caso di distruzione dei libri contabili, la contrazione del fatturato è verificata con relazione dell'Ufficio Estimo. Il contributo non può ridurre il tasso di interessi a carico delle imprese al di sotto del 25% del tasso di riferimento stabilito dall'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1972, n. 902, e successive modifiche. In caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo si applicano le norme contenute nell'articolo 36 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25. 6)

(2) Le domande di contributo devono essere presentate entro 15 mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di delimitazione di cui all'articolo 1, secondo comma, alla ripartizione VII dell'Amministrazione provinciale corredate della seguente documentazione; dichiarazione dell'ente creditore sull'esistenza e sulla natura del mutuo con indicazione specifica del debito residuo per capitale del mutuo in essere al momento dell'evento calamitoso, nonché del tasso annuo di interesse applicato; documentazione comprovante il minor fatturato conseguito qualora non sia stata distrutta dall'evento calamitoso.

(3) Il contributo di cui al presente articolo è concesso con decreto dell'assessore provinciale competente in materia tenuto conto della documentazione prodotta e degli accertamenti eseguiti in ordine ai danni dagli uffici provinciali competenti per settore ed è liquidato direttamente all'ente creditore dai rispettivi direttori d'ufficio.

4. (Aziende ristrutturate o riconvertite)

(1) L'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere alle imprese di cui all'articolo 2 una dilazione fino a tre anni del rimborso del debito residuo di mutui in essere alla data del verificarsi dell'evento calamitoso e concessi ai sensi degli articoli 15 o 24 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 6), e successive modifiche.

5. (Norme finali)

(1) Le provvidenze della presente legge sono cumulabili con quelle previste dalle leggi di incentivazione economica di settore solo per la parte di investimento eccedente il danno effettivamente ammesso alla sovvenzione di cui all'articolo 2.

6. (Norma transitoria)

(1) Le provvidenze disposte dalla presente legge si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1 che abbiano subito danni per gli eventi calamitosi pubblici nei mesi di luglio e agosto 1987.

(1/bis) Delle provvidenze di cui all'articolo 2/bis possono fruire anche i soggetti che abbiano subito danni per eventi calamitosi verificatisi dopo l'1 gennaio 1992. 7)

7.-9. 8)

¹⁾ pubblicata nel B.U. 27 ottobre 1987, N. 47

²⁾ il titolo è stato modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 5 aprile 1995, n. 8

³⁾ il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 5 aprile 1995, n. 8

⁴⁾ comma modificato dall'art. 10 della L.P. 31 gennaio 1988, n. 3, e art. 3, comma 1, della L.P. 5 aprile 1995, n. 8

⁵⁾ l'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 5 aprile 1995, n. 8

⁶⁾ riportata al n. XVIII - B

⁷⁾ il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 3, comma 3, della L.P. 5 aprile 1995, n. 8

⁸⁾ abrogati dall'art. 3, comma 4, della L.P. 5 aprile 1995, n. 8